

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

675° RESOCONTO

SEDUTE DI LUNEDÌ 18 DICEMBRE 2000

I N D I C E**Commissioni permanenti**

4 ^a - Difesa	<i>Pag.</i>	3
5 ^a - Bilancio	»	8
12 ^a - Igiene e sanità	»	13

Sottocommissioni permanenti

11 ^a - Lavoro - Pareri	<i>Pag.</i>	15
---	-------------	----

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i>	16
---------------------------	-------------	----

DIFESA (4^a)

LUNEDÌ 18 DICEMBRE 2000

261^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

AGOSTINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Minniti.**La seduta inizia alle ore 14,40.**PER LA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 410*

Il senatore RECCIA ricorda di aver presentato in data 16 maggio 1996 il disegno di legge n. 410 recante il «Riconoscimento ai fini della qualifica di combattente del servizio militare prestato dal 1° giugno 1940 al 30 aprile 1945 in cicli non operativi e nella Repubblica sociale italiana», e di averne sollecitato l'esame in Assemblea in data 30 gennaio 1998. E poichè nella seduta di domani, martedì 19 dicembre, è previsto all'ordine del giorno l'esame dei disegni di legge n. 4779 «Istituzione dell'Ordine del Tricolore» e n. 1492 «Riconoscimento in favore dei partecipanti alla seconda guerra mondiale», chiede che il disegno di legge da lui presentato venga congiunto ad essi. Sa bene che la mancata congiunzione non era frutto di disattenzione, bensì di scelta politica, ma invita tuttavia a rimeditare tale scelta, alla luce dei contenuti simili dei provvedimenti in questione.

Il PRESIDENTE si impegna ad informare il Presidente della Commissione, affinché assuma le opportune determinazioni.

IN SEDE DELIBERANTE

(4902) Deputati RUZZANTE ed altri. – Abrogazione dell'articolo 3 della legge 31 maggio 1975, n. 191, in materia di arruolamento dei minorenni, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Riferisce il relatore SEMENZATO, facendo presente che il disegno di legge in esame propone l'abrogazione dell'articolo 3 della legge 31

maggio 1975, n. 191, nel quale è previsto che l'età minima per chiedere di adempiere anticipatamente gli obblighi di leva, è fissata al compimento del diciassettesimo anno di età. Il testo è già stato approvato all'unanimità dalla Camera dei deputati.

In realtà, la norma che si intende abrogare aveva una propria logica quando si riteneva utile far «guadagnare» un anno ai giovani che, adempiuti gli obblighi scolastici, avrebbero potuto cominciare a lavorare soltanto se «militesenti». Oggi la disposizione è decisamente anacronistica, oltre che in contraddizione con la crescente tutela offerta ai minori. La norma appare in contrasto con la tendenza attuale ad «allungare» l'età dell'adolescenza, tendenza confermata anche dell'ipotesi di estendere l'obbligo scolastico fino ai 18 anni. Inoltre, la disposizione va vista anche alla luce del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione dei diritti del fanciullo, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 maggio 2000, che l'Italia dovrà ratificare al più presto in modo che esso possa diventare vincolante anche nell'ordinamento interno.

Ricorda che alla Camera dei deputati era stato presentato un ordine del giorno che egli ripropone alla Commissione nel seguente testo:

0/4902/1/4

SEMENZATO

«La 4^a Commissione,

in occasione della discussione dell'A.S. 4902 recante abrogazione dell'articolo 3 della legge 31 maggio 1975, n. 191, in materia di arruolamento dei minorenni

preMESSO:

che la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia del 1989 definisce come minore ogni essere umano inferiore ai diciotto anni; i diciotto anni sono l'età minima stabilita dai trattati internazionali per accedere ai lavori pericolosi; l'organizzazione internazionale del lavoro (OIL) riconosce che il «principio dell'età minima per l'assunzione al lavoro, o comunque un'attività che per sua natura o per le circostanze in cui viene effettuata può nuocere alla salute, alla sicurezza o alla morale dei giovani, è applicabile anche la partecipazione ai conflitti armati»;

impegna il Governo

a sottoscrivere il protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite per i diritti dell'infanzia che stabilisce a diciotto anni l'età minima per il reclutamento militare e la partecipazione ai conflitti armati; ad avviare, in sede ONU, n percorso di riforma della Convenzione dei diritti del fanciullo firmata a New York nel 1989 che introduca il limite di diciotto anni per l'arruolamento nelle forze armate e l'impiego nei conflitti armati».

Il relatore SEMENZATO ricorda che nel giugno 1986 diverse Organizzazioni non governative internazionali avevano lanciato la Coalizione «Stop all'uso di bambini soldato!», che si batte per la proibizione in tutto il mondo del reclutamento e dell'impiego in conflitti armati di minori di 18 anni. Anche in Italia è attiva una Coalizione affiliata a quella internazionale, che si è fatta promotrice di numerose iniziative, anche di sensibilizzazione del Parlamento e dell'opinione pubblica.

L'impiego di minori nelle forze armate regolari o irregolari rappresenta il punto d'incontro di molte questioni, che vanno dallo stato di conflittualità perenne in cui si trovano molti paesi soprattutto dell'Asia e dell'Africa, ma anche dell'Europa (in particolare Kosovo e Kurdistan turco, dove ragazzi minorenni sono stati utilizzati dall'UCK e dal PKK), allo sfruttamento del lavoro minorile, che riguarda, in alcuni Stati, anche le forze armate regolari.

Sul piano del diritto internazionale la Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata dall'Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176 prevede all'articolo 38, comma 4 che «in conformità con l'obbligo che spetta loro in virtù del diritto umanitario internazionale di proteggere la popolazione civile in caso di conflitto armato, gli Stati parte adottano ogni misura possibile a livello pratico affinché i fanciulli coinvolti in un conflitto armato possano beneficiare di cure e di protezione». Anche lo Statuto della Corte penale internazionale, adottato a Roma nel 1998 e ratificato dall'Italia con la legge 12 luglio 1999, n. 232 include tra i crimini di guerra il reclutamento e l'arruolamento di fanciulli di età inferiore ai 15 anni nelle forze armate nazionali o la loro partecipazione attiva alle ostilità.

Più recentemente, la Convenzione n. 182 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) contro lo sfruttamento del lavoro minorile, adottata a Ginevra nel 1999 e ratificata dall'Italia con la legge 25 maggio 2000, n. 148, comprende tra le forme peggiori di lavoro minorile il reclutamento forzoso o obbligatorio di minori di 18 anni ai fini di un loro impiego nei conflitti armati.

In definitiva la situazione è grave nel mondo: secondo le Nazioni Unite, in Africa e in alcune zone dell'Asia, ci sono attualmente 300.000 minori ingaggiati in ostilità, ovvero costretti ad arruolarsi nelle milizie irregolari o a presentarsi addirittura come «volontari». In molti Paesi afflitti da guerre civili i bambini soldato vengono spesso utilizzati per la logistica, ma non di rado sono anche coinvolti in situazioni di estremo pericolo: sono chiamati a controllare posti di blocco, a fare da avanguardia nelle aree minate oppure a combattere in prima persona. La situazione continua ad essere grave al termine dei conflitti, quando i bambini soldato vengono abbandonati a se stessi, non potendo essere smobilitati come gli altri militari, perché coloro che li «reclutano» temono evidentemente le conseguenze politiche di una simile pratica. Gli effetti dell'esperienza traumatica vissuta, sul fisico e sulla psiche degli adolescenti, sono pesanti. D'altra parte il loro reinserimento nella vita sociale è molto difficile sia perché spesso le famiglie e le comunità di origine non esistono più, dissolte dalla guerra, sia perché accade che li rifiutino.

In tale quadro il disegno di legge n. 4724 da lui presentato e relativo all'istituzione di un fondo speciale per il reinserimento di bambini ed adolescenti vittime delle guerre costituisce un tentativo di soluzione al problema. Tuttavia, dal momento che i tempi tecnici di fine legislatura rendono pressoché impossibile non solo approvare quest'ultimo provvedimento, ma anche introdurre modifiche al testo approvato dalla Camera dei deputati, il relatore ritiene opportuno riassumerne le finalità del suo disegno di legge n. 4724 in un secondo ordine del giorno, dal seguente testo:

0/4902/2/4

SEMENZATO

«La 4^a Commissione,

in occasione della discussione del disegno di legge 4902 recante abrogazione dell'articolo 3 della legge 31 maggio 1975, n. 191, in materia di arruolamento dei minorenni

premesso:

che secondo le Nazioni Unite, nel mondo, in particolare in Africa e in alcune zone dell'Asia, ci sono attualmente 300.000 minori ingaggiati in ostilità e che altre centinaia di migliaia di minori sono arruolati negli eserciti regolari e irregolari e possono essere chiamati a combattere ogni momento;

che i bambini soldato diventano bersagli legittimi durante i combattimenti e non solo non godono più della protezione riservata ai civili, ma al contrario sono spesso considerati dalle popolazioni locali più pericolosi dei combattenti adulti rischiando così di essere oggetto di ulteriore violenza;

che il loro reinserimento nella vita sociale è molo difficile perché spesso le famiglie e le comunità di origine non esistono più, dissolte dalla guerra, o li rifiutano;

che nel giugno 1986, diverse Organizzazioni non governative (ONG) internazionali hanno lanciato la Coalizione «Stop all'uso di bambini soldato!» che si batte per la proibizione in tutto il mondo del reclutamento e dell'impiego in conflitti armati di minori di 18 anni. Anche in Italia è attiva una Coalizione italiana affiliata a quella internazionale, che si è fatta promotrice di diverse iniziative anche di sensibilizzazione dell'opinione pubblica;

considerato:

che la Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata dall'Italia ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, prevede all'articolo 38, comma 4, che «in conformità con l'obbligo che spetta loro in virtù del diritto umanitario internazionale di proteggere la popolazione civile in caso di conflitto armato, gli Stati parte adottano ogni misura possibile

a livello pratico affinché i fanciulli coinvolti in un conflitto armato possano beneficiare di cure e di protezione»;

che lo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato a Roma nel 1998, ratificato dall'Italia ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, include tra i crimini di guerra il reclutamento e l'arruolamento dei fanciulli di età inferiore ai 15 anni nelle forze armate nazionali o il farli partecipare attivamente alle ostilità;

che la Convenzione n. 182 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) contro lo sfruttamento del lavoro minorile, adottata a Ginevra nel 1999 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 25 maggio 2000, n. 148, comprende tra le forme peggiori di lavoro minorile il reclutamento forzoso o obbligatorio di minori di 18 anni ai fini di un loro impiego nei conflitti armati;

tenendo conto della presentazione da parte di 42 senatori di maggioranza e opposizione del disegno di legge n. 4274;

impegna il Governo

a farsi parte attiva per l'istituzione di un fondo per interventi di recupero e di reinserimento sociale dei minori impegnati o reduci da esperienze di guerra, attraverso progetti di assistenza, di sostegno a quelle comunità che ne garantiscono l'inserimento, di formazione di operatori locali e di sensibilizzazione contro l'arruolamento e la partecipazione ai conflitti di minori.

Invita in conclusione la Commissione ad approvare senza modificare, in tempi brevi, il disegno di legge in titolo, come significativa testimonianza dell'impegno del Parlamento su un tema così drammatico.

Il seguito dell'esame, con l'inizio della discussione generale, è quindi rinviato alla prossima seduta.

INTEGRAZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO SULLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente AGOSTINI ipotizza, alla luce dell'andamento del presente dibattito, di integrare l'ordine del giorno della seduta di domani martedì 19 dicembre, già convocata per le ore 15,30, con il seguito della discussione del disegno di legge n. 4902.

Conviene la Commissione.

CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA PER MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE

Il presidente AGOSTINI propone di convocare una seduta ulteriore mercoledì 20 dicembre alle ore 15,30, con all'ordine del giorno l'esame dei disegni di legge nn. 4779 e 1492 in sede referente e la discussione dei disegni di legge nn. 4888 e 4902 in sede deliberante.

Conviene parimenti la Commissione.

La seduta termina alle ore 15.

BILANCIO (5^a)

LUNEDÌ 18 DICEMBRE 2000

317^a Seduta*Presidenza del Presidente*

COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Giarda.

La seduta inizia alle ore 11,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(4885) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame degli emendamenti riferiti ai commi 24 e 26 dell'articolo 86, nonché degli ulteriori emendamenti trasmessi. Seguito dell'esame degli emendamenti 83.0.3000/2510 (nuovo testo) e 83.0.3000/3001 e rinvio. Parere in parte favorevole con osservazioni, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 15 dicembre scorso.

Il presidente COVIELLO ricorda che nelle precedenti sedute era stato rinviato l'esame degli emendamenti relativi ai commi 24 e 26 dell'articolo 86, in materia di prezzo dei farmaci generici, allo scopo di approfondirne gli effetti finanziari. Al riguardo, sottolinea che i rilievi formulati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato sulle due norme citate sollecitano una riflessione sui profili attinenti alla concorrenzialità tra le imprese farmaceutiche, anche in considerazione dei rilevanti effetti ipotizzabili sui costi del Servizio sanitario nazionale. A suo avviso le citate norme del disegno di legge finanziaria, come modificate dalla Camera dei deputati rispetto al testo originario del disegno di legge varato dal Governo, possono ostacolare – nella parte in cui individuano una nuova modalità di calcolo del prezzo del rimborso da parte del Servizio sanitario nazionale per i medicinali non coperti da brevetto – il confronto concorrenziale tra le imprese farmaceutiche sul mercato dei farmaci generici. Ritiene pertanto necessaria la ricerca di una soluzione normativa che favorisca invece

la concorrenzialità tra i diversi prodotti medicinali e produca allo stesso tempo un risparmio consistente per la spesa sanitaria.

La norma in oggetto individua in effetti una modalità di calcolo del prezzo del rimborso che può ostacolare il confronto concorrenziale tra le imprese farmaceutiche con riferimento al prezzo di vendita dei farmaci con brevetto scaduto, in quanto può indurre le stesse imprese a fissare il prezzo di vendita in modo uniforme e corrispondente al livello massimo individuato dalla norma. Le imprese, infatti, a causa del meccanismo che determina il prezzo di rimborso, non hanno convenienza a fissare un prezzo di vendita diverso e inferiore a quello dei concorrenti, dal momento che tale comportamento produrrebbe solo una diminuzione dei ricavi senza restituire vantaggi in termini di ampliamento della domanda dei farmaci a base dello stesso principio attivo.

La disposizione quindi, come giustamente osserva l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, avrebbe anche il risultato di limitare l'effetto proconcorrenziale sul mercato dei farmaci generici. La norma contenuta nel disegno di legge originariamente presentato dal Governo prevedeva invece che il prezzo di rimborso dovesse essere individuato con riferimento a quello del medicinale con prezzo più basso, producendo quindi un vero effetto di favore verso una maggiore concorrenzialità oltreché un evidente beneficio in termini di spesa farmaceutica. Si fissava poi una modalità di pagamento secondo criteri che introducevano un importante incentivo per le imprese farmaceutiche a competere sulla fissazione dei prezzi di vendita dei farmaci a prezzo di brevetto scaduto.

Complessivamente la proposta del Governo consentiva di ottenere alcuni effetti positivi di grande rilievo, stimolando un confronto concorrenziale sul prezzo dei farmaci con brevetto scaduto, sollecitando l'ingresso sul mercato di nuovi prodotti a base degli stessi principi attivi, sviluppando il mercato dei farmaci generici in Italia e ottenendo significativi risparmi di spesa sanitaria proprio con riferimento a quei farmaci per i quali, essendo scaduta la tutela del brevetto, non si giustifica il pagamento degli iniziali livelli di prezzo per recuperare i costi di ricerca e sviluppo sostenuti.

Nel passare a valutare gli effetti finanziari della norma, rileva che nella relazione tecnica originaria del Governo erano previsti risparmi di spesa pari a circa 291 miliardi per il 2001, 350 miliardi per il 2002 e 350 miliardi per il 2003. Il testo della norma approvata dalla Camera, che sostituisce ai fini della rimborsabilità il parametro del prezzo più basso con quello del prezzo medio ponderato dei medicinali aventi prezzo non superiore a quello massimo attribuibile al generico, riduce i risparmi a 125 miliardi per il 2001, 250 per il 2002 e 350 per il 2003, con una riduzione dell'effetto di risparmio associato alla norma originaria, pari nel complesso a 266 miliardi.

I rilievi formulati dall'Autorità appaiono pertanto fondati, in considerazione del fatto che il testo originario del disegno di legge finanziaria prevedeva il rimborso di un prezzo minimo, mentre ora si prevede il rimborso di un prezzo medio, sotto il quale non ci sarà convenienza a scen-

dere, determinando altresì un incentivo ad accordi fra le imprese diretti ad avvicinare il prezzo medio a quello massimo. Le osservazioni formulate dall'associazione di categoria delle imprese farmaceutiche, le preoccupazioni per i possibili esiti sociali, industriali e terapeutici delle soluzioni indicate nella proposta, l'elevata probabilità di fenomeni di *dumping*, infine il rischio – anche se ipotetico – della irreperibilità di farmaci importanti per i malati, tutti questi fattori suggeriscono di operare per un temperamento della norma, che tuttavia tenga fermi due obiettivi: la fissazione di un termine per l'attuale disciplina fino al completamento del regime del prezzo medio europeo, in modo da consentire alle industrie farmaceutiche di adeguarsi alla nuova normativa; una risposta positiva all'invito a considerare attentamente i profili attinenti alla concorrenza, così come evidenziati dall'Autorità garante, visto che il Parlamento anche di recente ha approvato normative rivolte a liberalizzare i mercati (in particolare con riguardo ai servizi pubblici locali) e a incrementare il livello di concorrenzialità per determinare una riduzione dei costi per imprese e cittadini.

Invita quindi il Governo a cercare una soluzione, lavorando sull'ipotesi di far decorrere dal 1° luglio 2003 la rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale di quei prodotti non coperti da brevetto ma considerati bioequivalenti con altri medicinali, stabilendo che il rimborso venga effettuato fino alla concorrenza del valore stabilito dal medicinale con prezzo più basso, purché la quota di mercato non sia inferiore ad una soglia che il CIPE determinerebbe annualmente. Si potrebbe prevedere, quindi, un periodo transitorio di uno o due anni in cui dovrebbe essere prevista la riduzione del prezzo di rimborso, allineandolo al prezzo medio ponderato dei medicinali aventi prezzo non superiore a quello massimo attribuibile al farmaco generico. In questo caso si raggiungerebbero gli obiettivi di dare alle imprese farmaceutiche il tempo di acquisire il nuovo sistema; di consentire anche alle imprese che producono farmaci generici di inserirsi in un mercato più appetibile; di determinare, a regime, un contenimento della spesa farmaceutica.

Il senatore GIARETTA dichiara di condividere le osservazioni formulate dal Presidente e preannuncia la presentazione di un emendamento in Assemblea, volto a modificare il comma 26 dell'articolo 86, prevedendo un regime transitorio in materia di prezzo dei farmaci generici, in modo da contemperare le diverse esigenze evidenziate dal Presidente nel suo intervento. In particolare, la proposta emendativa dovrebbe assicurare una maggiore concorrenzialità nel mercato dei farmaci in questione, venendo incontro ai rilievi formulati dall'Autorità garante, ma nello stesso tempo tenere conto delle specifiche caratteristiche del mercato in cui operano le imprese produttrici dei farmaci.

Il senatore FERRANTE condivide l'orientamento del Presidente e del senatore Giaretta, sottolineando la necessità di addivenire ad un contemperamento dei diversi profili segnalati. A tale scopo, peraltro, potrebbe rive-

larsi utile un ulteriore approfondimento dei vari rilievi della complessa problematica.

Il senatore NAPOLI Roberto ritiene che l'emendamento preannunciato dal relatore non sia completamente risolutivo dei complessi problemi connessi al mercato dei farmaci generici, in cui sono coinvolti numerosi operatori e che, oltre ai profili attinenti ad adeguate condizioni di concorrenzialità, occorra tenere in considerazione anche la necessità di garantire la qualità del prodotto farmaceutico e la salute dei cittadini.

Anche il senatore TOMASSINI evidenzia la necessità di un ulteriore approfondimento della questione, nell'ambito del quale possa svilupparsi un confronto dialettico sulle soluzioni proposte.

La seduta, sospesa alle ore 11,40, è ripresa alle ore 14,40.

Il presidente COVIELLO segnala, in relazione agli emendamenti relativi ai commi 24 e 26 dell'articolo 86, gli emendamenti 86.2001/2 e 86.2001/5, che sembrano comportare maggiori oneri non coperti. Ricorda, poi, che la Commissione ha rinviato l'esame dell'emendamento 83.0.3000/2510, in relazione al quale occorre valutare la neutralità finanziaria: è pervenuta successivamente una nuova formulazione dello stesso, priva di copertura finanziaria, in quanto fa rinvio a un limite di spesa nell'ambito del Fondo per l'occupazione. Al riguardo, occorre valutare se tale rinvio consenta di assicurare la neutralità finanziaria.

Occorre inoltre considerare gli eventuali effetti finanziari dell'emendamento 122.9000 e chiarire, in relazione all'emendamento 137.2004, se l'autorizzazione di spesa da destinare all'editoria dei partiti politici costituisca un tetto di spesa. In relazione all'emendamento 80.1045 (nuova formulazione), concernente i lavoratori esposti all'amianto, è necessario acquisire il parere del Tesoro sulla quantificazione dell'onere, pari a lire 5 miliardi per il 2001. È pervenuto, infine, l'emendamento 83.0.3000/3001, in relazione al quale occorre verificare la capienza del Fondo per l'occupazione per gli anni 2002 e successivi. Occorre poi riformulare il comma 16-*octies*, in modo che il relativo onere sia ricompreso nel limite di spesa di cui al precedente comma 16-*septies*. In relazione al comma 16-*duodecies*, va precisato a carico di quali risorse finanziarie sono posti gli oneri per le assunzioni a tempo determinato ivi previste, non risultando corretto il riferimento alla legge n. 549 del 1995.

Il sottosegretario GIARDA, dopo aver concordato con le osservazioni relative ai subemendamenti 86.2001/2 e 86.2001/5, dichiara di non avere rilievi da formulare in ordine agli emendamenti 122.9000 e 137.2004. Per ciò che concerne gli emendamenti 80.1045 (ulteriore nuovo testo) e 80.1045^a, sottolinea che ulteriori approfondimenti consentono di valutare l'onere pari a circa 3 miliardi per il 2001. Propone poi di rinviare l'esame degli emendamenti 83.0.3000/2510 (nuovo testo) e 83.0.3000/3001, al fine

di approfondire i rilievi finanziari e fornire indicazioni sulla sussistenza delle risorse nell'ambito del Fondo per l'occupazione.

Il senatore GIARETTA si sofferma sulla formulazione del comma 26 dell'articolo 86, sottolineando la difficoltà di definire i meccanismi di determinazione dei prezzi in un settore tuttora caratterizzato da regolamentazione, al fine di stimolare una maggiore concorrenza. Nel rilevare la possibilità di avere effetti non desiderati, ribadisce come necessaria una riformulazione che mantenga un riferimento al prezzo medio ponderato fino al 2003 e rinvii ad ulteriori decisioni a decorrere da tale data, anche tenuto conto dell'introduzione del prezzo medio europeo quale parametro per i prezzi degli altri farmaci: tale soluzione tiene conto anche dell'esperienza di altri Paesi europei, nei quali le decisioni relative al prezzo hanno comportato effetti non positivi in termini mancata disponibilità sul mercato di adeguati quantitativi e di costituzione di rendite di posizione.

Il sottosegretario GIARDA dichiara che, anche tenuto conto dei tempi ristretti di esame, il Governo non è in grado di presentare una riformulazione che rifletta i rilievi dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e le posizioni dei diversi Ministeri interessati.

Il senatore TOMASSINI, nell'auspicare la presentazione di una idonea riformulazione del comma 26 dell'articolo 86, fa presente che le varie tipologie di farmaci inclusi nella categoria di quelli non coperti da brevetto configurano situazioni ed esigenze diverse, che richiederebbero un trattamento normativo differenziato; in particolare, mentre per i farmaci generici potrebbe essere fissato quale parametro di riferimento il prezzo minimo rilevabile sul mercato, per le altre specialità occorre effettuare una riflessione, comunque prevedendo a regime una nuova procedura di definizione del prezzo.

La Commissione delibera quindi di rinviare l'esame degli emendamenti 83.0.3000/2510 (Nuovo testo) e 83.0.3000/3001 e di esprimere parere di nulla osta sugli ulteriori emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 86.2001/2 e 86.2001/5, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esprime altresì parere di nulla osta sugli emendamenti 80.1045 (ulteriore nuovo testo) e 80.1045a, osservando che l'onere è quantificabile in lire 3 miliardi per il 2001.

La seduta termina alle ore 15,10.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

LUNEDÌ 18 DICEMBRE 2000

367^a Seduta*Presidenza del Presidente***CARELLA***Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Rocchi.**La seduta inizia alle ore 14,50.**IN SEDE REFERENTE*

(4732-bis) Norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario, approvato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica. Rinvio alle Camere dal Presidente della Repubblica il 2 dicembre 2000, a norma dell'articolo 74 della Costituzione. Nuovamente approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati (Esame)

Il presidente CARELLA ricorda che il 3 novembre 2000 il Senato della Repubblica aveva approvato, senza modificazioni rispetto al testo trasmesso dalla Camera dei deputati, il disegno di legge n. 4732, recante norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario, che è stato però rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica per una nuova deliberazione, con messaggio motivato ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, in data 2 dicembre 2000.

La Camera dei deputati ha quindi nuovamente approvato il testo con modificazioni.

Riferisce alla Commissione la senatrice BERNASCONI.

Il messaggio di rinvio del Presidente della Repubblica aveva ad oggetto il comma 2 dell'articolo 6, che prevedeva che gli accordi collettivi nazionali relativi al personale del comparto della sanità e del personale sanitario a rapporto convenzionale, fossero resi esecutivi con decreto del Presidente della Repubblica entro il termine di trenta giorni dalla sottoscrizione.

Il Capo dello Stato ha osservato come tale disposizione, che è stata introdotta con un emendamento di origine parlamentare nel corso del di-

battito in Assemblea alla Camera dei deputati, si ponga in contrasto con il processo di privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, e in particolare con il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993. Sebbene ovviamente il testo approvato dal Parlamento rappresenti una fonte equiordinata rispetto al decreto legislativo n. 29 del 1993 e possa quindi derogare alla disciplina generale ivi prevista, è peraltro evidente, come osservato dal Presidente della Repubblica, che il testo del comma 2 dell'articolo 6 appare nel merito in contrasto con un processo normativo in atto, senza che ciò appaia giustificabile in qualche modo sul piano politico e giuridico.

Il Capo dello Stato ha oltretutto rilevato che l'introduzione per il solo comparto sanitario di una deroga alla privatizzazione della contrattazione del pubblico impiego potrebbe dar luogo ad un contenzioso di carattere costituzionale sotto il profilo della disparità di trattamento.

La Camera dei deputati ha accolto il suggerimento del Presidente della Repubblica proponendo la soppressione del comma 2 dell'articolo 6.

Ella invita pertanto la Commissione ad approvare il testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

Poiché non vi sono iscritti in discussione generale e non sono stati presentati emendamenti il presidente CARELLA, verificata la presenza del numero legale, pone ai voti la proposta di conferire alla senatrice Bernasconi l'incarico di riferire all'Assemblea favorevolmente al disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, e di richiedere di poter svolgere la relazione orale.

La Commissione approva all'unanimità.

La seduta termina alle ore 15.

SOTTOCOMMISSIONI

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Sottocommissione per i pareri

LUNEDÌ 18 DICEMBRE 2000

60^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Duva, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 12^a Commissione:

(4732-bis) Norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario, approvato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica; rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica il 2 dicembre 2000, a norma dell'articolo 74 della Costituzione. Nuovamente approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Martedì 19 dicembre 2000, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per l'informazione e l'editoria sull'andamento della sperimentazione di nuove forme di vendita dei giornali, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 aprile 1999, n. 108.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri*).
- PASSIGLI ed altri. – Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).
- CÒ ed altri. – Norme in materia di conflitti di interesse (4465).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSTA. – Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Lino DIANA. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GERMANÀ ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PEDRIZZI ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PIERONI. – Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRECO. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione (3827).
- e delle petizioni n. 145 e n. 151 ad essi attinenti

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3812).
- LA LOGGIA ed altri. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno (288).
- LA LOGGIA ed altri. – Estensione del sistema elettorale uninominale maggioritario a turno unico a tutti i seggi elettivi del Senato della Repubblica (290).
- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati (1006).
- MILIO. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno (1323).
- COSSIGA. – Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1935).
- BESOSTRI e MURINEDDU. – Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno (2023).

- FORCIERI ed altri. – Riforma del sistema elettorale del Parlamento (3190).
- PASSIGLI. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (3325).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (3476).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali (3621).
- LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3628).
- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3633).
- PIERONI e LUBRANO DI RICCO. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3634).
- SPERONI. – Elezione del Senato della Repubblica su base regionale (3636).
- CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (3688).
- CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3689).
- PARDINI ed altri. – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (3772).
- TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (3783).
- Modificazioni del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, «Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica» (3811).
- MARINI ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3828).
- GASPERINI ed altri. – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati (3989).
- ELIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presi-

dente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni (4505).

- DI PIETRO ed altri. – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (4553).
- D'ONOFRIO. – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati (4624).
- CASTELLI ed altri. – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati (4655).
- e delle petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, n. 487, n. 490, n. 539, n. 543 e n. 607 ad essi attinenti.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MINARDO. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (838).
- LAURICELLA ed altri. – Modalità di voto e di rappresentanza dei cittadini italiani residenti all'estero (1170).
- MELUZZI e DE ANNA. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (1200).
- COSTA. – Norme per l'esercizio del diritto di voto all'estero dei cittadini italiani residenti oltreconfine (1962).
- MARCHETTI ed altri. – Norma per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani non residenti nel territorio della Repubblica (2222).
- LA LOGGIA ed altri. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (4010).
- DE ZULUETA ed altri. – Delega al Governo per l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani temporaneamente all'estero (4157).

V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI ed altri. – Integrazioni agli articoli 88 e 92 della Costituzione (3983).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PARDINI ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo presidenziale (4036).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo del Primo ministro (4037).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FISICHELLA. – Modifica del Titolo II e del Titolo III, sezione prima, della Costituzione (4092).

VI. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Deputato CERULLI IRELLI. – Norme generali sull'attività amministrativa (4860) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

VII. Esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SERENA. – Abrogazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (4402).
- Lino DIANA ed altri. – Modifica dell'articolo 7 della legge 4 aprile 1956, n. 212, in materia di disciplina della propaganda elettorale (1222).
- BUCCIERO ed altri. – Concessione ai Ministri dell'interno e degli affari esteri della facoltà di autorizzare Emanuele Filiberto di Savoia al transito nel territorio della Repubblica (4689) (*Fatto proprio dal Gruppo di Alleanza nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

VIII. Esame del documento:

- PASTORE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapporto fra fenomeni criminali e immigrazione (*Doc. XXII, n. 50*).

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 19 dicembre 2000, ore 14,30

IN SEDE DELIBERANTE

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'articolo 111 della Costituzione (1502-2681-2705-2734-2736-3227-3317-3664-3734-3793-3810-B) (*Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei senatori Fassone ed altri; La Loggia ed altri; Occhipinti ed altri; Salvato ed altri; Fassone ed altri; Di Pietro ed altri; Calvi ed altri; Senese ed altri; Follieri; Fassone ed altri; Centaro, modificato dalla Camera dei deputati previa unificazione con i disegni di legge di iniziativa dei deputati Simeone; Armosino ed altri; Carrara ed altri; Pisanu ed altri; Olivieri ed altri; Pecorella ed altri; Pisapia; Siniscal-*

chi ed altri; Contento e Trantino; Pisapia; Pecorella; Pecorella ed altri; Carotti; Biondi e Costa).

- SCOPELLITI. – Norme in materia di garanzie del cittadino imputato. Modifiche agli articoli 192, 195, 210, 500, 512-*bis* e 513 del codice di procedura penale (4383).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Antonino CARUSO ed altri. – Modifica degli articoli 706 e 708 del codice di procedura civile in materia di separazione personale dei coniugi (4843).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. – Modifica agli articoli 4-*bis* e 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (3776).
- SALVATO ed altri. – Modifiche all'ordinamento penitenziario in tema di tutela giurisdizionale dei diritti dei detenuti (4163).
- Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di tutela dei diritti dei detenuti e degli internati (4172).
- Norme in materia di applicazione ai detenuti dei regimi di massima sicurezza e di speciale sicurezza (4834).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disciplina dell'utilizzazione di nomi per l'identificazione di domini *Internet* e servizi in rete (4594).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 98/5/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa a misure dirette a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale (n. 792).

II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia (n. 797).
-

DIFESA (4^a)

Martedì 19 dicembre 2000, ore 15,30

IN SEDE REFERENTE

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputati GIANNATTASIO e LAVAGNINI. – Istituzione dell’Ordine del Tricolore (4779) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- MANFREDI – Riconoscimento in favore dei partecipanti alla seconda guerra mondiale (1492).
- e della petizione n. 823 ad esso attinente

IN SEDE DELIBERANTE

I. Discussione del disegno di legge:

- AGOSTINI ed altri. – Contributi ricorrenti a favore della Fondazione Opera Campana dei caduti di Rovereto (4888).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputati RUZZANTE ed altri. – Abrogazione dell’articolo 3 della legge 31 maggio 1975, n. 191, in materia di arruolamento dei minorenni (4902) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 19 dicembre 2000, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-*bis* del Regolamento, dell’atto:

- Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente (n. 795).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 19 dicembre 2000, ore 9 e 15

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, del documento:

- Programma quinquennale di progressiva attuazione della legge 10 febbraio 2000, n. 30, concernente il riordino dei cicli di istruzione.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputati JERVOLINO RUSSO ed altri. – Norme relative all'iscrizione ai corsi universitari (4864)(*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- BEVILACQUA ed altri. – Integrazione alla legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «Norme in materia di accesso ai corsi universitari» (4631).
- BERGONZI. – Norme per gli accessi universitari (4645).
- ASCIUTTI. – Integrazione alla legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «Norme in materia di accessi ai corsi universitari» (4874).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- LAVAGNINI ed altri. – Nuove norme per la salvaguardia dell'integrità psicofisica dei pugili (1719).
- GERMANÀ ed altri. – Disposizioni in materia di riordino e promozione della disciplina sportiva pugilistica (4573).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale di ottica applicata (INOA) (n. 163).

PROCEDURE INFORMATIVE

- I. Interrogazione.
- II. Comunicazioni del Ministro del tesoro sui ritardi nella retribuzione dei docenti precari.
- III. Comunicazioni del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e del Ministro della pubblica istruzione sulle modalità della formazione universitaria dei docenti della scuola di base e della scuola secondaria.

IN SEDE REDIGENTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Disciplina generale dell'attività teatrale (4176) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Napoli ed altri; Sbarbati ed altri; Burani Procaccini e Del Barone; Follini ed altri*).
- MANCONI – Norme per la promozione dell'attività espressiva degli artisti di strada (1459).
- CONSIGLIO REGIONALE DELL'EMILIA-ROMAGNA. – Norme per la promozione dell'attività espressiva degli artisti di strada (3685).
- Athos DE LUCA. – Norme per la valorizzazione e la disciplina degli artisti di strada (4041).
- SERVELLO. – Nuove norme in materia di teatro di prosa (735).
- e della petizione n. 786 ad essi attinente.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 19 dicembre 2000, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, recante interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali, di previdenza, di lavori socialmente utili e di formazione continua (4895).

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 19 dicembre 2000, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del **Regolamento**, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, recante il riordino della medicina penitenziaria» (n. 793).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 19 dicembre 2000, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del **Regolamento**, dell'atto:

- Schema di regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente (n. 815).

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

Martedì 19 dicembre 2000, ore 13,30

Esame ai sensi dell'articolo 102, comma 3, del **Regolamento della Camera**:

- Patrimonio I guerra mondiale (Esame C. 2792-3210-6604-B).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE
consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

Martedì 19 dicembre 2000, ore 20

Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione delle riforme previste al Capo I e al Capo II della legge 15 marzo 1997, n. 59

- Audizione del commissario straordinario del Governo per il completamento del federalismo amministrativo, Alessandro Pajno, in ordine al processo di trasferimento dei beni e delle risorse dallo Stato alle regioni di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Atti del Governo

- Seguito dell'esame e votazione del parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante criteri di riparto e riparti tra gli enti locali delle risorse individuate per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di polizia amministrativa, istruzione scolastica e protezione civile.
- Esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alla regione Abruzzo ed agli enti locali.
- Esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alla regione Basilicata ed agli enti locali.
- Esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alla regione Calabria ed agli enti locali.
- Esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alla regione Campania ed agli enti locali.
- Esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alla regione Emilia-Romagna ed agli enti locali.

- Esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alla regione Lazio ed agli enti locali.
- Esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alla regione Liguria ed agli enti locali.
- Esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alla regione Lombardia ed agli enti locali.
- Esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alla regione Marche ed agli enti locali.
- Esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alla regione Molise ed agli enti locali.
- Esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alla regione Piemonte ed agli enti locali.
- Esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alla regione Puglia ed agli enti locali.
- Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alla regione Toscana ed agli enti locali.
- Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alla regione Umbria ed agli enti locali.

- Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alla regione Veneto ed agli enti locali.